

REGOLAMENTO (CE) N. 1675/2001 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2001

relativo al rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/161/CE ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1325/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, relativo alle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM e di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM per il periodo dal 1° luglio al 1° dicembre 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1476/2001 ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 2, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione, del 17 dicembre 1997, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1325/2001 ammette il cumulo di origine CE/PTOM per i prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, nei limiti di un quantitativo di 4 848 tonnellate di zucchero nel periodo di applicazione di detto regolamento.
- (2) Sono state presentate alle autorità nazionali prima del 16 luglio 2001, conformemente al regolamento (CE) n. 1325/2001, due domande relative al rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo disponibile di 4 848 tonnellate.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1325/2001, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2553/97, prevede che se le

domande di titoli determinano il superamento del quantitativo annuo di 4 848 tonnellate di zucchero, la Commissione adotta un regolamento recante fissazione del coefficiente uniforme di riduzione da applicare ad ogni domanda depositata e sospende la presentazione di nuove domande per il periodo di applicazione di detto regolamento.

- (4) La Commissione deve pertanto fissare il coefficiente di riduzione per il rilascio dei titoli d'importazione e sospendere la presentazione di nuove domande di titoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1325/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accolte le domande di titoli d'importazione presentate, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1325/2001, il 2 luglio 2000 per un quantitativo di 4 848 tonnellate, e l'11 luglio 2001 per un quantitativo di 2 172 tonnellate di zucchero del codice NC 1701 99 10, nei limiti del 69,1 % del quantitativo richiesto nei due casi rispettivi.

Articolo 2

È sospesa la presentazione di nuove domande per il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1325/2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 58 del 26.6.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 195 del 19.7.2001, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 349 del 19.12.1997, pag. 26.